

GR_GERICHTE SV1 2025 18 vom 6. Juni 2025

GR Gerichte, 2025-06-06, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/gr_gerichte_SV1_2025_18

FR: GR_GERICHTE SV1 2025 18 du 6 juin 2025

IT: GR_GERICHTE SV1 2025 18 del 6 giugno 2025

Regeste

rendita d'invalidità | Invalidenversicherung

Erwägungen

E. 5

/ 7 I._____ abbia adeguato la sua versione dei fatti, lascia sorgere ulteriori dubbi. In terzo luogo, tali dubbi vengono alimentati dalla circostanza che, ca. 30 minuti dopo aver imbucato il ricorso – fatto, questo, che per un avvocato dovrebbe essere di indubbia importanza –, egli abbia dovuto chiedere una conferma se la busta fosse stata effettivamente inserita nella buca delle lettere della posta; – le dichiarazioni di B._____, che fanno difetto di contraddizioni, non sono sufficienti a comprovare che il ricorso è stato consegnato tempestivamente. In particolare, è lecito chiedersi come – in casi in cui si tratti proprio di una conferma scritta atta a stabilire la tempestività di un invio – sia possibile che in una dichiarazione di cinque righe non ci si accorga della data errata. Oltretutto, si rileva che la prima dichiarazione trasmessa al Tribunale non riporta l'indirizzo del testimone, ma unicamente il rispettivo comune di residenza che, successivamente, si è rivelato non essere corretto (E._____ anziché C._____). Giova inoltre rilevare, per quanto di rilevanza, che anche la sua comunicazione di aver visto a chi era indirizzato l'invio, in quanto la busta sarebbe stata aperta, è inconsistente, visto che l'indirizzo deve essere indubbio visibile anche sulla busta di spedizione. Infine, le versioni discordanti in merito alla casella postale in cui sarebbe stato imbucato il ricorso vanno a incrementare ulteriormente i dubbi; – non viene tuttavia messo in dubbio che tra l'avv. I._____ e B._____ vi siano state due telefonate il 30 aprile 2025, bensì si ritiene non essere comprovato con piena forza, da una parte, che tali telefonate si siano riferite alla trasmissione del ricorso e, dall'altra, che il ricorso sia stato effettivamente imbucato il 30 aprile 2025 risp. tempestivamente (e non successivamente); – da un ulteriore interrogatorio di B._____ – che non è stato in ogni caso richiesto – non ci si aspettano ulteriori elementi che possano mutare l'esito del procedimento, avendo quest'ultimo, fra l'altro, dichiarato di non ricordarsi la data esatta in cui sarebbe stato imbucato il ricorso. In ogni caso, rilevato che – dal profilo generale – le dichiarazioni fornite sono discordanti tra di loro, non possono essere in ogni caso ritenute sufficienti a comprovare con piena forza la versione dell'avv. I._____; – sebbene di carattere meramente marginale, giova rilevare che dal timbro apposto sulla busta di spedizione sono decifrabili le lettere "NAZZO". Ciò potrebbe lasciar presupporre che il timbro postale sia stato apposto presso il Centro lettere G._____ (v. pag. internet <https://www.post.ch>, Chi siamo, Ritratto, Visite guidate, Centri lettere). Come sostenuto dall'avvocato, il ricorso sarebbe

E. 6

/ 7 stato imbucato alle ore 19:30, ovvero dopo l'ultima possibilità di consegna allo sportello. In tale caso, secondo le informazioni fornite dalla Posta al Consiglio Federale (cfr. risposta del Consiglio Federal del 16 maggio 2018, v. pag. internet <<https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaef?AffairId=20181010>>), "per le agenzie e gli uffici postali è stabilito un determinato orario quale ultima possibilità per la presa in consegna. Dopodiché, gli invii sono raccolti per il trattamento nel centro lettere. [...] Gli invii pervenuti oltre l'orario stabilito non vengono timbrati immediatamente. Dopo essere giunti al centro lettere, questi vengono infatti timbrati il giorno seguente, nel corso della regolare procedura di trattamento. [...]". Considerando che gli orari di vuotatura delle buche delle lettere degli uffici postali, sia di E._____ che di D._____, durante i giorni lavorativi avviene alle ore 18:00 (v. pag. internet <https://places.post.ch>, Sedi e servizi), non si può escludere che la busta in oggetto, dopo essere giunta al Centro lettere di G._____, sia stata timbrata il giorno seguente. Tuttavia, in considerazione dell'illeggibilità del timbro, non si può trarre una conclusione – a favore dell'avv. I._____ – sulla data della consegna del ricorso alla Posta Svizzera risp. della rispettiva tempestività; – a titolo di completezza, si ricorda che gli uffici postali in H._____ (GR), che dista ca. 40 minuti da F._____, erano aperti anche il 1° maggio 2025; – ciò posto, il ricorso è (palesamente) inammissibile – non potendo essere ritenuto tempestivo – e le prove fornite dall'avv. I._____, considerato quanto riferito in precedenza, manifestamente insufficienti a comprovarne la tempestività con il grado necessario dettato dalla legge e dalla giurisprudenza. Ne consegue che il ricorso può essere deciso in qualità di giudice unico (art. 61 cpv. 1 LPGA i.u. all'art. 43 cpv. 3 lett. b LGA); – tenuto conto dell'esito del presente procedimento, vengono prelevati costi di CHF 200.00 (art. 61 cpv. 1 lett. fbis LPGA i.u. all'art. 69 cpv. 1bis LAI). Non vengono corrisposte indennità (art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA e contrario).

E. 7

/ 7 Il Tribunale d'appello pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Le spese processuali di CHF 200.00 sono poste a carico di A._____. 3. Non vengono assegnate spese ripetibili. 4. [Vie di diritto] 5. [Comunicazione]

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.